

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 16 luglio 2014

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 14 luglio 2014 - n. 6758

Determinazioni in merito alla prima attuazione del programma Garanzia Giovani della Regione Lombardia ai sensi d.g.r. n. X/1983 del 20 giugno 2014 recante: «Determinazioni in ordine all'attuazione della Garanzia per i Giovani e modifiche delle modalità operative di Dote Unica Lavoro di cui alla d.g.r. del 4 ottobre 2013 n. X/748»

IL DIRIGENTE DELLA U.O. LAVORO

Vista la d.g.r. n. X/1761 del 8 maggio 2014 che approva lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'occupazione dei Giovani firmata in data 16 maggio 2014;

Vista la d.g.r. n. X/1889 del 30 maggio 2014 che approva il Piano esecutivo Regionale della Lombardia per l'attuazione della suddetta iniziativa, allegato alla Convenzione;

Vista la d.g.r. n. X/1983 del 20 giugno 2014 «Determinazione in ordine all'attuazione della Garanzia per i Giovani e modifiche delle modalità operative di Dote Unica Lavoro di cui alla d.g.r. del 4 Ottobre n. X/748 - (di concerto con gli Assessori Cantù, Melazzini, Parolini e Rossi);

Considerato che la citata d.g.r. 1983/2014 prevede al paragrafo 9 dell'allegato 1 che i soggetti aventi i requisiti per accedere a Garanzia Giovani, successivamente alla necessaria profilazione, possono essere presi in carico dagli operatori accreditati per i servizi al lavoro per l'accesso a Dote unica lavoro;

Considerato che:

- il target dei destinatari di Garanzia Giovani coincide con

una parte di destinatari di Dote Unica Lavoro;

- le misure di presa in carico e accompagnamento al lavoro previste da Garanzia Giovani sono coerenti con quelle di Dote Unica Lavoro;

Considerato, inoltre, che nelle more della definizione di tutti gli elementi attuativi di Garanzia Giovani da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, quale Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale, è necessario dare una risposta concreta ai giovani che dal 1° Maggio 2014 hanno aderito al Programma Garanzia Giovani;

Ritenuto di determinare, in sede di prima attuazione, le modalità operative relative alle delibere n. X/1761 del 08 maggio 2014, n. X/1889 del 30 maggio 2014 e n. X/1983 del 20 giugno 2014 finalizzate a definire il modello della Dote Garanzia Giovani e della sua prima fase di avvio;

Stabilito, pertanto, di approvare il Documento «Determinazioni in merito alla prima attuazione del Programma Garanzia Giovani della Regione Lombardia» allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla X Legislatura regionale;

DECRETA

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa il «Documento «Determinazioni in merito alla prima attuazione del Programma Garanzia Giovani della Regione Lombardia» allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato ad assicurare la consolidata politica attiva di Dote Unica Lavoro per i giovani che hanno aderito a Garanzia Giovani a partire dal 1° Maggio 2014;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet: <http://www.dote.regione.lombardia.it>.

Il dirigente della uo
Giuseppe Di Raimondo Metallo

ALLEGATO A

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PRIMA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI DELLA REGIONE LOMBARDIA

1. FINALITÀ
2. RISORSE FINANZIARIE
3. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI DOTE
4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI ATTRAVERSO DUL
5. INDENNITÀ DI TIROCINIO, INDENNITÀ O INCENTIVO PER L'APPRENDISTATO E BONUS OCCUPAZIONALE DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
6. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI

1. FINALITÀ

Il Piano esecutivo di attuazione di Garanzia Giovani in Lombardia, nel rispetto delle disposizioni definite a livello nazionale, ha adottato il modello attuativo del sistema dotale.

Tale sistema di politiche attive di Regione Lombardia si trova infatti ad un significativo stadio di sviluppo e consente di affidarsi al canale di implementazione, già ampiamente sperimentato nel suo funzionamento, di Dote Unica Lavoro (DUL) che prevede:

- modalità di accesso alle politiche con servizi "universali";
- profilazione in fasce di diversa intensità di aiuto;
- percorsi e servizi personalizzati;
- orientamento al risultato occupazionale / formativo.

In questo senso, la Giunta Regionale, con deliberazione del 20/06/2014 n. X/1983, al fine di garantire una puntuale ed immediata presa in carico dei giovani e, soprattutto, per fornire i necessari servizi di accompagnamento al lavoro, ha previsto che fino alla data fissata dal decreto attuativo di avvio di Garanzia Giovani, i destinatari tra i 15 e i 29 anni devono essere presi in carico dagli operatori accreditati per i servizi al lavoro per l'accesso a Garanzia Giovani tramite Dote Unica Lavoro.

Con il presente atto, pertanto, vengono determinate, in sede di prima attuazione, le modalità operative relative alle delibere n. X/1761 del 08/05/2014, n. X/1889 del 30/05/2014 e n. X/1983 del 20/06/2014 finalizzate a definire il modello della Dote Garanzia Giovani e della sua prima fase di avvio.

La prima attuazione consiste, quindi, nella presa in carico dei giovani (previa adesione e calcolo del profiling), nell'erogazione dei servizi mediante lo strumento Dote Unica Lavoro e nella possibilità di accesso alle indennità di tirocinio e ai bonus occupazionali.

2. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse disponibili per il presente intervento fanno riferimento a quelle stanziare da:

- a) Il D.D.U.O 9380/2013 e s.m.i per servizi definiti nel paragrafo 4
- b) La D.G.R 1889/2014 per le indennità di tirocinio e i bonus occupazionali definiti nel paragrafo 5.

Le risorse di cui al punto b) rientrano nello stanziamento di € 178.356.313 previsto per Regione Lombardia con DD 237/2014 del Ministero del Lavoro, così come dettagliato nella convenzione sottoscritta in data 16/05/2014 e articolata nel piano esecutivo regionale approvato con D.G.R. n. X/1889 del 30/05/2014.

3. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI DOTE

Come previsto dalla D.G.R. n. 1983/2014 i giovani NEET nella fascia d'età dai 15 ai 29 anni compiuti, accedono alle politiche di Regione Lombardia attraverso il programma Garanzia Giovani, con l'obiettivo di portare rapidamente i ragazzi a vivere un'esperienza nel mondo del lavoro.

In particolare, accedono a "Garanzia Giovani" i giovani che, al momento dell'adesione e della presentazione della domanda di Dote, risultino:

- inoccupati o disoccupati ai sensi della normativa vigente;
- non frequentanti percorsi di istruzione e formazione;
- residenti o domiciliati in Lombardia;
- di età compresa fra i 15 e i 29 anni compiuti.

Sono esclusi i giovani occupati o che frequentano percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale ovvero terziari, universitari e non o che hanno un tirocinio extra-curriculare in corso.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI ATTRAVERSO DUL

In questa prima fase, il Programma Garanzia Giovani si attua mediante lo strumento Dote Unica Lavoro, secondo le modalità definite dal D.D.U.O n° 9308/2013 e s.m.i., che ne approva l'Avviso, e dal D.D.U.O n. 9254/2013 e s.m.i. che approva il Manuale di gestione.

L'accesso ai servizi avviene attraverso la presa in carico da parte di un operatore con accreditamento definitivo per l'erogazione dei servizi al lavoro, pubblico o privato. Il giovane in possesso dei requisiti per l'accesso a Garanzia Giovani deve:

- rivolgersi agli operatori accreditati al lavoro, pubblici o privati. L'elenco degli operatori accreditati è disponibile sul sito www.lavoro.regione.lombardia.it;
- aderire al programma Garanzia Giovani tramite il portale regionale (www.garanzia Giovani.regione.lombardia.it).

Al fine di garantire la tracciabilità dei servizi e il monitoraggio delle azioni secondo le indicazioni fornite a livello nazionale, in fase di prima attuazione l'operatore accreditato al lavoro deve obbligatoriamente:

1. supportare il giovane nell'adesione a Garanzia Giovani attraverso il portale regionale www.garanzia Giovani.regione.lombardia.it, sempre che lo stesso non vi abbia già provveduto autonomamente;
2. accedere con le proprie credenziali (assegnate dal MLPS) sul portale nazionale www.garanzia Giovani.gov.it, per effettuare il calcolo del *profiling* del giovane ed individuare la fascia di aiuto specifica di Garanzia Giovani;
3. definire il Piano di Intervento Personalizzato e prendere in carico il giovane nel sistema GEFO secondo le procedure standard di Dote Unica Lavoro aggiornate anche per classificare l'avvenuta procedura di adesione e del calcolo del *profiling* di Garanzia Giovani;
4. erogare i servizi secondo le procedure di Dote Unica Lavoro.

In questa prima fase gli operatori sono tenuti a dare priorità ai giovani che hanno già aderito al Programma Garanzia Giovani e sono in attesa della presa in carico, che di norma deve avvenire entro 60 giorni dall'adesione.

Gli operatori sono tenuti a verificare i requisiti delle persone che prendono in carico, garantire l'avvenuta adesione al Programma ed effettuare il calcolo del *profiling* nel sistema informativo che, sulla base delle caratteristiche del destinatario, definisce in automatico l'appartenenza ad una delle fasce di intensità d'aiuto secondo i criteri definiti a livello nazionale.

L'operatore accreditato è tenuto a verificare i requisiti del destinatario secondo le modalità previste per Dote Unica Lavoro.

Lo stato di NEET, con riferimento al fatto che non sono in corso percorsi di istruzione, formazione o tirocinio, è dichiarato dal giovane con autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 nella domanda di partecipazione, all'atto della sottoscrizione del possesso dei requisiti.

5. INDENNITÀ DI TIROCINIO, INDENNITÀ O INCENTIVO PER L'APPRENDISTATO DI I E III LIVELLO E BONUS OCCUPAZIONALE DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

Per i tirocini extracurricolari attivati, ai sensi della DGR n. 1983/2014 con Dote Unica Lavoro dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, è previsto un contributo, anche in un'unica soluzione, per l'indennità di partecipazione al tirocinante. Il contributo è riservato ai tirocini extracurricolari di durata superiore a 3 mesi con il medesimo soggetto ospitante.

Il tirocinante dovrà comunque percepire un'indennità complessiva mensile non inferiore a quanto stabilito dalle disposizioni regionali sui tirocini.

Con successivo provvedimento, a seguito del perfezionamento della convenzione con l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), saranno definiti i tempi, criteri e modalità per il riconoscimento dell'indennità di partecipazione al tirocinante

Restano ferme le disposizioni regionali in materia di tirocini extracurricolari previste dalla citata DGR 825/2013, ed in particolare:

- al soggetto promotore spetta il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio in coerenza con gli obiettivi di orientamento, occupabilità, inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. Inoltre spetta al soggetto promotore la competenza a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa alla durata del tirocinio;
- al soggetto ospitante spetta il presidio dell'attuazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale.
- la Regione promuove il monitoraggio dei tirocini anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie e collabora con la Direzione Regionale del Lavoro per assicurare il corretto utilizzo dell'istituto del tirocinio e salvaguardarne l'esperienza di crescita professionale.

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 16 luglio 2014

La mancata tempestiva comunicazione della modifica relativa alla durata del tirocinio da parte del soggetto promotore comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste nell'ambito della regolamentazione dell'accreditamento.

Entro il 31.12.2014 la Regione verifica l'efficacia della misura

Per quel che riguarda l'erogazione del bonus occupazionale o delle indennità/incentivo per l'apprendistato di I e III livello in caso di contratto di lavoro, l'azienda potrà beneficiare dell'incentivo secondo i tempi e le modalità stabilite con successivo atto regionale e/o dell'INPS.

6. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI**Destinatari**

Per informazioni di dettaglio rivolgersi ad un Operatore accreditato per i servizi al lavoro della Regione Lombardia. L'elenco è consultabile alla pagina: www.dote.regione.lombardia.it

Per informazioni generali sono inoltre attivi:

- gli **Sportelli SpazioRegione** disponibili sul sito www.spazio.regione.lombardia.it con l'indicazione delle sedi e dei relativi orari di apertura;

Operatori accreditati

Gli operatori accreditati che necessitano di informazioni tecniche relative all'avviso, possono registrarsi sulla piattaforma informatica di supporto Cruscotto Lavoro:

cruscottolavoro.servizirl.it

Per ulteriori problemi e informazioni relative all'Avviso che non trovano riscontro sul Cruscotto Lavoro la casella di supporto unica è:

accreditamento@regione.lombardia.it

Per problemi tecnici relativi al sistema informativo GEFO o al mancato recupero delle credenziali (nome utente e/o password) scrivere esclusivamente a:

assistenzaweb@regione.lombardia.it

oppure contattare il numero verde **800.131.151**